

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 6/NAZ

presentata dai Consiglieri regionali
CORRIAS - CASULA - CHESSA - COCCIU - FASOLINO - MATTA - SAU - SCHIRRU - SOLINAS
Antonio - USAI

il 4 marzo 2026

Integrazione all'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in materia di elezione diretta degli organi di governo degli enti di area vasta

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge nazionale di rango costituzionale introduce una integrazione dell'articolo 43 dello Statuto speciale per la Sardegna e prevede la possibilità di disciplinare con legge regionale l'elezione diretta degli organi di governo elettivi degli enti di area vasta.

La proposta risponde all'esigenza, fortemente sentita sia dagli enti locali sardi che dai rappresentanti che compongono il Consiglio regionale della Sardegna, di eleggere direttamente gli organi di governo degli enti di area vasta, senza prevedere elezioni indirette, cosiddette di "secondo livello".

La necessità di creare un circuito democratico-rappresentativo per l'ente di area vasta, separato e differente rispetto a quello che riguarda i comuni ricadenti nel proprio territorio, è infatti ritenuto più rispondente ai canoni del principio democratico, al pluralismo istituzionale e all'avvicinamento delle istituzioni locali ai cittadini in quanto consente di governare l'ente di area vasta secondo una visione generale che supera, bilanciandoli in modo ponderato, gli interessi dei singoli comuni.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Integrazione all'articolo 43 dello Statuto speciale
per la Sardegna

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) è aggiunto il seguente:

"La legge regionale disciplina la forma di governo delle province e delle città metropolitane nonché le modalità di elezione a suffragio universale e diretto dei rispettivi organi di governo."

Art. 2

Norma finanziaria

1. La presente proposta di legge costituzionale, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.